



N.130 del 25-10-2016

Comune di GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: Fissazione del periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) per l'anno 2017 e precisazioni sulle comunicazioni dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive

L'anno duemilasedici il mese di ottobre il giorno venticinque alle ore 13:30 nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Signori:

PASCUZZI DOMENICO	SINDACO	P
LISOTTI CRISTIAN	ASSESSORE	P
BASTIANELLI SABRINA	ASSESSORE	P
BIAGIONI ROSSANA	ASSESSORE	P
GIROLOMONI MARILA	ASSESSORE	P

(P = Presente; A= Assente)

presenti N. 5

Assume la presidenza il Sig. Pascuzzi Domenico.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Giovanna Prioli, anche con funzioni di verbalizzante.

Sono presenti, invitati, i Sigg.:

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vista la proposta presentata dall'Assessore Sabrina Bastianelli in data 26/09/2016;

Visto l'art.29 comma 1 della Legge Regionale 17/05/1999, n.10 che recita: “E’ attribuita ai Comuni l’individuazione delle zone del proprio territorio e dei periodi di maggior afflusso turistico [...] L’individuazione è effettuata sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti”;

Visto il comma 4 dell’art.62 della Legge Regionale 10 novembre 2009, n.27 che stabilisce che i comuni determinano le condizioni per l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma stagionale, da svolgersi in modo continuativo per uno o più periodi da uno a sette mesi;

Visto l’art.9 del Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n.5 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)” che stabilisce che il periodo di esercizio delle attività di somministrazione stagionali non può essere inferiore a un mese né superiore a sette mesi nell’arco di ciascun anno solare;

Visto l’art.16 della L.R. 9/2006 che detta disposizioni in ordine ai periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive;

Ritenuto di ricondurre il periodo durante il quale i pubblici esercizi a carattere stagionale possono tenere aperta la loro attività al periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) fissato con il presente atto;

Visto il punto 5) della Delibera di Giunta n.56 del 19/12/1998 con il quale si stabilisce all’ultimo inciso che “Le autorizzazioni sanitarie a carattere stagionale sono valide per il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico)”;

Vista l’ordinanza n.1 del 04/01/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si stabiliscono gli orari delle attività economiche, determinandoli anche in base al periodo di stagionalità (periodo di maggiore afflusso turistico) stabilito con appositi atti;

Vista la Delibera di Giunta n.109 del 27/10/2016 con la quale si stabiliva, il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) per la stagione 2016, individuandolo **dal 19 marzo 2016 al 19 ottobre 2016;**

Considerato che nel 2016 la Pasqua cadrà il 24 aprile;

Considerato che nel Comune di Gabicce Mare la stagionalità, ossia il periodo turistico, inizia all’incirca all’inizio di aprile e termina poco dopo la fine di settembre;

Ritenuto quindi di fissare i sette mesi massimi previsti dall’art.9 del Regolamento Regionale 04 agosto 2011, n.5, scegliendo un periodo continuativo che va dal 24 marzo al 15 ottobre 2017;

Ritenuto di dover precisare alcune modalità applicative rispetto agli artt. 16 della L.R. 9/2006;

Vista la nota inviata alle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, in data 26/09/2016 prot. n.16831;

Considerato che a seguito della nota della suddetta non sono pervenute osservazioni;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n.267/00;

SI PROPONE

1) di stabilire che il periodo di stagionalità (periodo di maggior afflusso turistico) del Comune di Gabicce Mare per l’anno 2017 va dal 24 marzo al 15 ottobre 2017;

2) di stabilire che i pubblici esercizi (ossia le attività di cui all'art.86 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, ivi compresi gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le strutture ricettive), aventi carattere stagionale, possono esercitare la propria attività durante il periodo stabilito al punto 1), fatto salvo il rispetto della normativa di settore vigente, se diversa;

3) di stabilire che le autorizzazioni sanitarie / notifiche di inizio attività per settore alimentare che riportano la dicitura "a carattere stagionale" sono valide per il periodo indicato al punto 1);

4) di stabilire, a precisazione di quanto disposto dall'art.16 della L.R. 9/2006, che:

a) il titolare/gestore di attività ricettive stagionali deve ogni anno individuare il periodo di esercizio della sua attività scegliendolo all'interno del periodo di stagionalità fissato al punto 1), ricordando che, ai sensi del comma 3 dell'art.16 della L.R. 9/2006, il periodo di apertura delle strutture ricettive stagionali non può avere durata inferiore a tre mesi consecutivi all'anno.

b) la scelta del periodo di esercizio dell'attività (periodo di apertura) viene fatta dal titolare/gestore dell'attività ricettiva stagionali tramite la comunicazione dei prezzi, che deve essere obbligatoriamente effettuata ai sensi dell'art.40 della L.R. 9/2006 o con comunicazione a parte;

c) nel caso in cui il periodo di esercizio dell'attività non venga indicato nella comunicazione dei prezzi si presume che il periodo di apertura della struttura ricettiva stagionale sia quello per periodo di maggior afflusso turistico (periodo di stagionalità) fissato dal presente atto;

d) le attività ricettive possono comunicare i periodi di chiusura superiori agli otto giorni (comma 5 dell'art.16 della L.R. 9/2006) sia nella comunicazione dei prezzi, sia con comunicazione a parte;

5) di dare atto che, il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Si chiede la I.E. della presente delibera.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a) Responsabile Servizio interessato PRIOLI GIOVANNA
in data 20-10-2016, Favorevole

b) Responsabile di Ragioneria MAGNANI NAZARIO,
in data 20-10-2016, Visto;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA

per consentire gli adempimenti successivi

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pascuzzi Domenico

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Giovanna Prioli

SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

Gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione.

La presente deliberazione divverà esecutiva il _____ trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti servizi: _____

|S| La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Gabicce Mare,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Giovanna Prioli
